

**DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017**  
**784/2017/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROCEDURE DI FALLBACK PER LA REGIONE GREECE - ITALY, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM), COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLA REGIONE GREECE - ITALY ALL'INTERNO DELL'ENERGY REGULATORS' REGIONAL FORUM**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 novembre 2017

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia" (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016), recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR), con cui viene in particolare identificata la regione *Greece - Italy* cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;
- il documento "*CCR Greece - Italy Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure GIERRF*), con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regional Regulators' Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente

- l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento "*Greece - Italy TSOs proposal for fallback procedure in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*" (di seguito: "Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece - Italy*") inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 17 maggio 2017, prot. Autorità 18418 del 23 maggio 2017 (di seguito: comunicazione 17 maggio 2017);
  - la comunicazione "*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*" (di seguito: comunicazione GIERRF) del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 37774 del 20 Novembre 2017);
  - il documento GIERRF "*Approval by Greece - Italy Regulatory Authorities agreed at the Greece - Italy Energy Regulators' Regional Forum of Greece - Italy TSOs' proposal for fallback procedures*" del 16 novembre 2017, allegato alla comunicazione GIERRF;
  - il Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete, predisposto da Terna (di seguito: Codice di rete italiano).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Art. 44, del Regolamento CACM, prevede che entro 16 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015) ogni TSO, in cooperazione con tutti gli altri TSO appartenenti alla stessa CCR, presenti una proposta per le procedure di *fallback*, ovvero una procedura di allocazione della capacità giornaliera che sia messa in atto in via eccezionale qualora non sia possibile utilizzare il *market coupling* a livello del mercato del giorno prima;
- l'Art. 9(7) lettera e) del Regolamento CACM prevede che le proposte per le procedure di *fallback* siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione, coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9 (11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

#### CONSIDERATO CHE:

- la Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece - Italy* è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 17 maggio 2017;
- la Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece – Italy* prevede:
  - per il confine Italia zona Brindisi – Grecia:
    - l'utilizzo di aste esplicite (di seguito: *shadow auctions*), come misura alternativa primaria per l'allocazione della capacità qualora il *market coupling* sul mercato del giorno prima non sia in grado di fornire risultati;
    - l'avvio delle *shadow auctions* non appena i NEMO abbiano informato i TSO del rischio che il *market coupling* possa non essere in grado di fornire un risultato;
    - l'esecuzione delle *shadow auctions* a cura della *Allocation Platform*, società designata dai TSO della CCR *Greece – Italy*, sulla base della versione 1.3 delle *Shadow Allocation Rules* dell'1 agosto 2016 pubblicata sul sito dell'*Allocation Platform*;
    - l'allocazione della capacità sul mercato infragiornaliero, come estrema *ratio* in caso in cui anche le *shadow auctions* dovessero essere cancellate;
    - l'entrata in vigore delle procedure di *fallback* contestualmente all'avvio del *market coupling* su detto confine;
  - per i confini fra zone d'offerta interni al territorio italiano:
    - l'esecuzione in locale di una sessione del mercato del giorno prima (di seguito: MGP locale) con allocazione implicita della capacità, come misura alternativa primaria per l'allocazione della capacità qualora il *market coupling* sul mercato del giorno prima non sia in grado di fornire risultati;
    - l'avvio di MGP locale qualora il *market coupling* non sia in grado di produrre risultati entro le 13.50 del giorno d-1;
    - l'utilizzo ai fini di MGP locale del medesimo algoritmo di *market coupling* o dell'algoritmo storico utilizzato dal GME prima dell'avvio del *market coupling* ai sensi della deliberazione 45/2015/R/eel e tuttora in uso per le sessioni del mercato infragiornaliero;
    - la possibilità per gli operatori di correggere le proprie offerte prima dell'avvio di MGP locale;
    - l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice di Rete italiano come estrema *ratio*, qualora MGP locale non sia in grado di produrre risultati entro le ore 17.00;
    - l'entrata in vigore delle procedure di *fallback* dal momento della loro approvazione da parte delle competenti Autorità di regolazione;
- la data di ricevimento della Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece – Italy* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 19 maggio 2017;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 9(10) del Regolamento CACM entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece – Italy* risulta pertanto essere il 19 novembre 2017;

- il 16 novembre 2017, tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato la Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece - Italy* e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(11) del regolamento CACM.

**RITENUTO CHE:**

- l'allocazione congiunta di energia e capacità tramite aste implicite costituisca la soluzione più efficiente anche nel caso in cui il *market coupling* sul mercato del giorno prima non sia in grado di produrre risultati;
- la soluzione prospettata al precedente alinea sia, tuttavia, implementabile solamente per i confini fra zone d'offerta interni al territorio nazionale (dove è in essere dal 2004 un mercato del giorno prima basato su un modello zonale e aste implicite); e che sul confine Italia Zona Brindisi – Grecia l'unica soluzione possibile siano *Shadow Auctions* come proposto dai TSO della CCR *Greece – Italy*;
- sia, pertanto, opportuno, approvare la Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece - Italy*, ai sensi dell'articolo 9(10) del regolamento CACM, conformemente alla decisione unanime assunta in sede GIERRF il 16 novembre 2017, di cui alla comunicazione GIERRF

**DELIBERA**

1. di approvare la Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece - Italy*, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di richiedere a Terna di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta di procedure di *fallback* per la CCR *Greece - Italy*;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, ad ACER e a Terna S.p.a.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*